

P.R.
joh
29/5/2013



Prot. n. 141/AP
Napoli, 29 Maggio 2013



**Al Sub Commissario governativo
per l'attuazione del
Piano di Rientro del Settore Sanitario
Dr. Mario Morlacco
REGIONE CAMPANIA**
Centro Direzionale Is. C3
80143 Napoli

URGENTISSIMO - INDIFFERIBILE

Inviata a mezzo pec commissariato.sanita@pec.regione.campania.it

**Oggetto: Vs. nota prot. 2711 del 16/05/2013.
Richiesta di incontro urgente.**


Ill.mo Sub Commissario,

in relazione a quanto già riferitoLe verbalmente nel corso dei recenti Tavoli Tecnici regionali, **la scrivente Associazione di Categoria**, latrice degli interessi diffusi delle proprie strutture associate afferenti all'Area Radiologica (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Medicina Nucleare), **si vede costretta a stigmatizzare il contenuto della Sua circolare in oggetto**. Quest'ultima, infatti, nel confermare le disposizioni della prima Linea guida del 23 gennaio scorso, condiziona inopinatamente ed incredibilmente i crediti delle strutture radiologiche derivanti dagli adeguamenti tariffari ai limiti di spesa assegnati annualmente in quell'epoca.

**Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale**

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Partita IVA e Codice Fiscale 09704921219
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it





La nostra Associazione sul punto precisa che:

- 1. La fattispecie oggetto delle Linee-guida commissariali deve essere ampliata necessariamente per l'Area radiologica alla branca di radioterapia** facente parte tutt'uno sia delle previsioni statuite dalla Sentenza TAR Campania 7858/2002 che delle prestazioni descritte analiticamente all'allegato 1 della DGRC 1269/09;
- 2. Non v'è alcuna correlazione tra l'istituto della RTU**, così come descritto nei diversi pareri dell'Avvocatura Regionale, **ed il cosiddetto over-tetto** in quanto la remunerazione delle prestazioni extra budget di assistenza specialistica ambulatoriale derivanti da un riconoscimento ex tunc del relativo adeguamento tariffario non può rientrare nei parametri di contenimento della spesa, soprattutto se svolto con valenza retroattiva e con riferimento ad annualità (periodo 1998/2002) in cui non furono adottati dalla Regione limiti di spesa.
- 3. Giova ricordarLe che, in relazione all'art. 9 del Protocollo d'Intesa, tale problematica fu oggetto di decisioni assunte** dalla Struttura Commissariale **negli incontri tenutisi nel novembre scorso** con i Direttori Generali delle ASL;
- 4. Una limitazione in tal senso della portata dell'accordo regionale comporta inevitabilmente una inspiegabile disparità di trattamento tra i soggetti erogatori del Servizio Sanitario Regionale**, che prelude ad una fuoriuscita da parte degli aderenti dall'Accordo e conseguentemente una nuova stagione di costosi contenziosi.

Alla luce di quanto esposto ci uniamo alla istanza del SNR (Sindacato Nazionale Radiologi) nel **richiederLe la fissazione di un incontro urgente** sull'argomento al fine di chiarire la portata della Sua nuova disposizione.

Mille cordialità.

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi